

COMUNE DI URI

PROVINCIA DI SASSARI



STATUTO CONSULTA URESE DEI GIOVANI ATTIVI (C.U.G.A.)

Allegato alla Delibera di Consiglio Comunale n. 62 del
22.12.2021

CAPO I

NORME ISTITUTIVE E ATTRIBUZIONI

FONTI NORMATIVE

Le disposizioni contenute nel presente statuto trovano il loro fondamento giuridico nella legge n° 267/2000, T.U. sull'ordinamento delle autonomie locali, allo scopo di valorizzare e sostenere le libere forme associative e l'organizzazione delle politiche giovanili.

Art. 1 - Istituzione

E' istituita dal Comune, con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 17 in data 11/07/2021 la "CONSULTA GIOVANI DI URI" – di seguito denominata Consulta, quale organo di rappresentanza, incontro e partecipazione dei giovani della comunità.

Con Deliberazione n. 62 del 22/12/2021 la stessa viene rinnovata attribuendogli in nome "Consulta Urese dei Giovani Attivi" e approvando il nuovo Statuto.

Art. 2 - Finalità

La Consulta rappresenta un'aggregazione di giovani che prendono parte all'ideazione, progettazione e promozione di iniziative volte al benessere e al progresso sociale dei giovani e quindi di tutta la comunità.

Inoltre, favorisce la collaborazione attiva tra i giovani e le istituzioni locali, proponendosi come punto di riferimento e strumento di conoscenza della realtà giovanile locale.

Le finalità che la Consulta si propone sono le seguenti:

- promuovere ed attivare progetti ed iniziative inerenti i giovani;
- promuovere ed attuare attività volte alla valorizzazione relative allo sviluppo del territorio e dell'ambiente;
- collaborare con l'Amministrazione Comunale nella gestione dei progetti rivolti alle fasce di età inferiori ai 16 anni allo scopo di invogliare i giovani a divenire futuri membri;
- incentivare dibattiti, ricerche, incontri e iniziative per un miglior utilizzo del tempo libero;
- raccogliere informazioni nei settori di interesse giovanile (scuola, università, mondo del

lavoro, tempo libero, sport, volontariato, cultura e spettacolo, mobilità all'estero, ambiente, territorio e turismo);

- presentare al Consiglio Comunale proposte di deliberazione inerenti le tematiche giovanili e fornisce pareri non vincolanti su tutti gli argomenti affrontati dal Consiglio che riguardano i giovani;
- instaurare e mantenere rapporti con le Consulte ed i Forum presenti nel territorio provinciale, regionale, nazionale e internazionale.

La Consulta esercita le proprie funzioni in piena autonomia e si avvale dell'operato dell'Assessore alle Politiche Giovanili o dell'Assessorato di riferimento affinché le proposte elaborate trovino effettivo coinvolgimento degli enti ed organi interessati.

La Consulta è apolitica, laica e senza fini di lucro che può gestire autonomamente un budget per il suo funzionamento, assegnato dal Consiglio Comunale o raccolto attraverso altre forme di finanziamento.

CAPO II

ORGANI DELLA CONSULTA GIOVANI

Art. 3 - Organi

Sono organi della Consulta:

- l'Assemblea, quale organo centrale di indirizzo;
- il Consiglio Direttivo, quale organo esecutivo;

Art. 4 - L'Assemblea

a) *Composizione*

L'Assemblea è costituita, da:

- Giovani, di età compresa tra i 15 e i 35 anni, con diritto di voto, aventi i requisiti stabiliti dai propri regolamenti interni;
- il Sindaco, l'Assessore alle Politiche Giovanili o il Consigliere di riferimento e/o un Consigliere Comunale di minoranza, laddove esistente, che possono farne parte

facoltativamente e senza diritti di voto.

b) Adesione

I giovani che intendono far parte dell'Assemblea devono fare una richiesta sulla base della modulistica predisposta dal Comune. La richiesta verrà accettata una volta verificati dal Consiglio Direttivo i requisiti di ammissibilità.

c) Competenze

L'Assemblea nomina il Consiglio direttivo, nelle sue differenti funzioni, attraverso una votazione segreta, su ciascuna delle cariche. In caso di presentazione di una sola candidatura per ogni funzione, l'Assemblea può decidere di votare in modo palese. L'Assemblea può sostituire un componente del Consiglio direttivo.

Spetta all'Assemblea:

- eleggere il Consiglio Direttivo;
- deliberare in merito alle proposte di modifica dello Statuto della Consulta da sottoporre successivamente all'approvazione del Consiglio Comunale;
- deliberare un programma generale delle attività.

I partecipanti svolgono le attività in modo personale, spontaneo e gratuito, con spirito di solidarietà e correttezza morale

Art. 5 - Il Consiglio Direttivo

a) Composizione

Il Consiglio Direttivo è composto almeno da:

- Presidente
- Vicepresidente
- Segretario
- Tesoriere
- 5 consiglieri

Ogni componente del Consiglio Direttivo è espressione di tutta la Consulta.

b) Durata

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea in presenza del Sindaco e dell'Assessore alle Politiche Giovanili o di un Consigliere delegato. L'elezione verrà svolta alla prima riunione dell'Assemblea in Aula Consiliare tra i candidati che si propongono per una determinata carica, mediante voto segreto, a maggioranza assoluta dei componenti.

I membri dell'Assemblea che vogliono candidarsi per il Consiglio Direttivo devono avere un'età compresa tra i 18 e i 32 anni.

La durata della carica è stabilita dall'Assemblea della Consulta sino a un massimo di tre anni, con scadenza ogni 15 dicembre del terzo anno.

Nel caso del Presidente e Vicepresidente possono essere eletti per un massimo di due mandati consecutivi, mentre gli altri membri del Consiglio Direttivo possono essere rieletti senza limite di mandati.

In caso di assenza di candidature il Presidente deciderà a chi assegnare i ruoli vacanti del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica a prescindere dal cambio o da un'eventuale caduta della Giunta Comunale.

Nel caso di dimissioni o di qualsiasi causa di cessazione dalla carica di un componente del Consiglio Direttivo, il Presidente o un membro dello stesso ne danno immediata comunicazione all'Assemblea ai fini della sostituzione. L'Assemblea in qualunque momento, per motivi di inefficacia ed inefficienza dell'operato del Consiglio Direttivo di un suo membro può sfiduciare lo stesso con la maggioranza dei componenti dell'Assemblea.

Alla seduta successiva si procederà alla rielezione delle cariche vacanti.

c) Competenze

Il Consiglio Direttivo attua il programma discusso e deliberato in assemblea attraverso l'utilizzo di finanziamenti e di risorse;

- attività di ricerca;
- la promozione ed attivazione di attività culturali;
- rapporti con altre associazioni e consulte.

Art. 6 – Il Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente la Consulta e ha il potere di firmare a nome della stessa. In caso di sua assenza può delegare il Vicepresidente o un membro del Consiglio Direttivo. Il Presidente dirige l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

Dura in carica tre anni e alla scadenza dell'incarico può essere rieletto solo per un secondo mandato consecutivo. Resta in carica fino alla elezione del nuovo Presidente.

Art. 7 – Il Vicepresidente

Espleta tutte le mansioni del Presidente in caso d'assenza o impedimento di quest'ultimo.

Dura in carica tre anni e alla scadenza dell'incarico può essere rieletto solo per un secondo mandato consecutivo. Resta in carica fino alla nomina del nuovo Vicepresidente.

Art. 8 – Segretario

Il Segretario per ogni seduta dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo redigerà un verbale riportante le presenze, i contenuti discussi e le decisioni prese, che dovrà essere approvato dall'Assemblea nella seduta successiva. In caso di assenza del Segretario il Presidente provvederà a nominare chi ne faccia le funzioni. Il verbale dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario ed essere a disposizione dell'Assemblea.

Il Segretario redige i verbali degli incontri dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Art. 9 – Il Tesoriere

Il Tesoriere si occupa di custodire, erogare e rendicontare entrate e uscite economiche della Consulta tramite apposito registro e di rendere il tutto a disposizione dell'Assemblea e dell'Amministrazione Comunale. Il registro della contabilità potrà essere consultabile dall'Assemblea e dall'Amministrazione Comunale.

Art. 10 – Consiglieri

I Consiglieri sono membri eletti dall'Assemblea aventi deleghe specifiche decise internamente dal Consiglio Direttivo. È prevista la possibilità che il consigliere incaricato possa rappresentare l'Assemblea con la facoltà di utilizzare i mezzi e gli strumenti della Consulta.

CAPO III

FUNZIONAMENTO

Art. 11 - Convocazione dell'Assemblea

La convocazione dell'Assemblea viene fatta dal Presidente ogni volta se ne riconosca la necessità:

- di propria iniziativa;
- su richiesta motivata della maggioranza dei componenti dell'Assemblea.

Possono altresì richiedere la convocazione straordinaria della Consulta sia il Sindaco che due terzi dei Consiglieri Comunali. La Consulta può richiedere che partecipino ai propri lavori, senza diritto di voto, esperti, rappresentanti di Enti o Associazioni, Consiglieri, Assessori, Sindaco, Segretario o funzionari Comunali.

Art. 12 - Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo può essere convocato dal Presidente in qualsiasi momento o da almeno la metà dei componenti ogni qual volta se ne ravvisi la necessità. Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide se sono presenti almeno la metà dei suoi componenti

Art. 13 – Attribuzione del voto

Le votazioni avvengono per alzata di mano, salvo l'elezione degli organi interni per le quali è previsto lo scrutinio segreto. Non è ammesso l'esercizio della delega.

Art. 14 - Insediamento

La Consulta si insedia alla presenza del Sindaco, dall'Assessore alle Politiche Giovanili o dal Consigliere delegato.

Art. 15 - Diritti ed obblighi degli aderenti

Tutti i partecipanti all'Assemblea hanno le stesse facoltà, poteri, diritti ed obblighi.

L'adesione alla Consulta comporta l'obbligo di:

- osservare lo Statuto, nonché le deliberazioni e gli orientamenti che saranno adottati dai competenti organi;
- contribuire al perseguimento degli scopi della Consulta partecipando ai lavori della stessa nelle forme e nei modi stabiliti dall'Assemblea;
- partecipare personalmente agli incontri stabiliti.

I membri hanno il diritto di:

- prendere parte a tutte le manifestazioni e attività organizzate dalla Consulta;
- prendere visione dei registri e dei verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo facendone richiesta al Presidente.

Art. 16 – Sede

L'Amministrazione Comunale assicura alla Consulta la disponibilità di locali idonei allo svolgimento dell'attività ordinaria nonché per la realizzazione d'iniziative pubbliche promosse dalla stessa Consulta.

Art. 17 - Durata

La Consulta è istituita a tempo indeterminato.

Art. 18 - Modificazioni dello Statuto

Lo Statuto della Consulta può essere modificato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione, sentita l'Assemblea della Consulta.

L'Assemblea della Consulta può proporre al Consiglio Comunale la modifica di articoli o commi dello Statuto, con deliberazione approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea.

La modificazione deve essere ratificata dal Consiglio Comunale. Le possibili modifiche effettuate devono essere attuate nel rispetto della Carta delle Consulte Giovanili della Sardegna.

Art. 19 - Regolamento

La Consulta può darsi un proprio regolamento interno, integrativo allo Statuto e nel rispetto delle norme contenute in esso, con apposito atto approvato dall'Assemblea.

Art. 20 Simboli e loghi della Consulta

Nelle comunicazioni ufficiali la Consulta è autorizzata all'utilizzo dello stemma del Comune di Uri con la didascalia C.U.G.A. (abbreviata o estesa).

La Consulta può dotarsi di altro logo.

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 21 Nucleo dei fondatori

Il nucleo dei fondatori ha il compito di avviare le pratiche per la costituzione della Consulta.

Art. 22 Direttivo provvisorio

I componenti del nucleo dei fondatori elegge il direttivo provvisorio, costituito da Presidente, Vicepresidente, Segretario, Cassiere e Consiglieri. Lo stesso resterà in carica dall'approvazione del presente Statuto sino all'elezione del Direttivo definitivo.

Art. 23 Indizione elezioni

Con Atto sottoscritto dal Presidente provvisorio e dal Sindaco pro tempore vengono indette le elezioni. Sarà cura del direttivo provvisorio predisporre quanto utile per l'organizzazione delle elezioni, entro il termine massimo di 30 giorni dall'approvazione del presente Statuto.

Art. 24 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le Leggi, le Normative

ed i Regolamenti vigenti.